Italiana ad adottare misure di salvaguardia per la produzione nazionale di piombo e di zinco;

Vista la lettera del 21 gennaio 1961 con la quale il Governo italiano ha domandato alla Commissione, a norma dell'articolo 226 del Trattato, l'autorizzazione a non adempiere le disposizioni doganali stabilite dalla summenzionata decisione del 12 maggio 1960 per il cloruro di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.30 A VII a);

Considerando che la differenza tra il prezzo italiano dello zinco ed il prezzo mondiale è di circa 35 lire per chilogrammo e che tale differenza si traduce per il produttore italiano di cloruro di zinco in un onere supplementare di 17,50 lire per chilogrammo di prodotto derivato, tenuto conto del tenore in zinco di quest'ultimo;

Considerando che lo zinco interviene per il 60 % nel costo totale del cloruro di zinco e che il piccolo margine di valore aggiunto non permette di compensare, o di ridurre in notevole proporzione, lo svantaggio derivante al produttore italiano dalla necessità di rifornirsi di zinco italiano;

Considerando che il prezzo italiano del cloruro di zinco è all'incirca di 160 lire per chilogrammo, mentre il prezzo del prodotto importato è di circa 130 lire per chilogrammo;

Considerando che la Repubblica Italiana applicava al 1° gennaio 1957 al cloruro di zinco importato, un dazio doganale del 12 %; che tale dazio è uguale a quello della tariffa doganale comune; che, d'altra parte, le modifiche doganali da applicarsi a norma dell'articolo 14 del Trattato e dell'articolo 1 della decisione di acceleramento del 12 maggio 1960 ridurrebbero la protezione doganale ad un dazio del 7,2 % nei confronti degli altri Stati membri;

Considerando che alla protezione doganale così diminuita si aggiungerebbe un diritto amministrativo dello 0,5 % ed una tassa del 3 % sul valore del prodotto sdoganato; che tale protezione totale sarebbe inferiore alla differenza tra il prezzo italiano del cloruro di zinco ed il prezzo del corrispondente prodotto importato;

Considerando che, per queste ragioni, l'applicazione di riduzione doganali aggiunte a quelle che devono essere operate in esecuzione del Trattato, avrebbe l'effetto di compromettere il collocamento della produzione italiana di cloruro di zinco e nel contempo potrebbe contribuire a restringere la valorizzazione della produzione di zinco;

Considerando che gli effetti positivi dei programmi posti allo studio dal Governo italiano per il progressivo assestamento economico del settore della produzione dello zinco si ripercuoteranno necessariamente sul settore in questione che avrà così la possibilità di adattarsi all'economia del mercato comune;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La Repubblica Italiana è autorizzata a mantenere per il cloruro di zinco (voce della tariffa doganale italiana 28.30 A VII a) la protezione doganale come risulta dall'esecuzione integrale delle disposizioni del Trattato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica Italiana.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1962.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

Decisione della Commissione relativa all'autorizzazione di una misura conservativa di salvaguardia per la penicillina nel Regno del Belgio, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi (1)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato e in particolare l'articolo 226,

Vista la decisione del 12 maggio 1960 dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea riuniti in seno al Consiglio, concernente l'acceleramento del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato,

(1) I testi francese ed olandese sono i soli facente fede.

Vista la lettera del Governo belga del 23 gennaio 1962, la lettera del Governo olandese del 23 gennaio 1962 e la lettera del Governo lussemburghese del 22 gennaio 1962, nonchè la lettera del Governo belga del 15 marzo 1962 e la lettera del Governo olandese del 23 marzo 1962, con le quali i predetti Governi, in applicazione dell'articolo 226 del Trattato, chiedono di essere autorizzati ad adottare misure di salvaguardia a favore della produzione di penicillina nei loro paesi;

Vista la decisione della Commissione in data 31 gennaio 1962, relativa alla autorizzazione di una misura conservativa di salvaguardia per la penicillina nel Regno del Belgio, nel Granducato del Lussemburgo e nel Regno dei Paesi Bassi,

Considerando che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1962 e il 1° marzo 1962 le importazioni negli Stati del Benelux di penicilline e di medicamenti per la medicina umana e veterinaria contenenti penicilline o loro derivati, in provenienza dagli altri Stati membri, hanno raggiunto l'ammontare di 891 miliardi di U.O., equivalente al 58 % della quota parte degli altri Stati membri nel contingente che gli Stati del Benelux hanno aperto nel 1961 per tutti i paesi;

Considerando che la liberalizzazione delle importazioni dei prodotti in questione nei confronti degli altri Stati membri potrebbe determinare importazioni tanto ingenti da provocare difficoltà gravi e forse durevoli nel settore della penicillina;

Considerando che non era possibile trovare prima del 31 marzo 1962 una soluzione definitiva ai problemi relativi agli scambi di penicillina fra gli Stati membri e che la Commissione non può astenersi dall'intervenire in attesa dei risultati di tale soluzione;

Considerando che, per tali ragioni, è necessario estendere al secondo trimestre del 1962 l'autorizzazione, concessa dalla Commissione con la suddetta decisione del 31 gennaio 1962, ad adottare una misura conservativa di salvaguardia, in modo che nel primo semestre 1962 i predetti Stati membri siano autorizzati a limitare a 1.500 miliardi di U.O. le importazioni complessive dei prodotti in oggetto in provenienza dagli altri Stati membri;

HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Il Regno del Belgio, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati a limitare, nel secondo trimestre 1962, a 750 miliardi di U.O., le importazioni in provenienza dagli altri Stati membri dei seguenti prodotti :

— Penicilline (voce della tariffa doganale comune 29.44 A)

— Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, non condizionati per la vendita al minuto, contenenti penicilline o loro derivati (voce della tariffa doganale comune ex 30.03 A II a)

— Medicamenti per la medicina umana o veterinaria, condizionati per la vendita al minuto, contenenti penicilline o loro derivati (voce della tariffa doganale comune ex 30.03 B II a)

2. Dal volume indicato al paragrafo primo può essere detratto l'ammontare delle importazioni in provenienza dagli Stati membri, effettuate nel primo trimestre del 1962 per la parte eccedente i 750 miliardi di U.O.

Articolo 2

La presente decisione è destinata al Regno del Belgio, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1962

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT